

REGOLAMENTO (CEE) N. 1718/93 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 1993****relativo al fatto generatore dei tassi di conversione agricoli nel settore delle sementi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che l'aiuto istituito dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3695/92⁽³⁾, può essere concesso per i prodotti elencati nell'allegato dello stesso regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1546/75 della Commissione, del 18 giugno 1975, che definisce il fatto generatore del diritto all'aiuto per le sementi⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2811/86⁽⁵⁾, stabilisce il fatto generatore del tasso di conversione agricolo in base a criteri e a disposizioni giuridiche che sono stati profondamente modificati nel quadro del nuovo regime agrimonetario istituito dal regolamento (CEE) n. 3813/92; che, in base alle nuove disposizioni, il fatto con cui si raggiunge lo scopo economico interviene al momento del raccolto e può pertanto essere individuato nel 1° agosto di ogni

campagna di commercializzazione; che il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto a favore dei produttori di sementi corrisponde pertanto a tale data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Il tasso da applicare per l'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 è il tasso di conversione agricolo in vigore il 1° agosto della campagna per la quale è concesso l'aiuto.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1546/75 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU n. L 157 del 19. 6. 1975, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 260 del 12. 9. 1986, pag. 8.